

#### Deliberazione della Giunta comunale N. 103 dell'08.04.2014

### ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 5 DEL D. LGS. 165/2001.

#### **VERBALE**

L'08 aprile 2014 alle ore 10.38 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e	Nome	Qualifica	Presenze
1	Chittò	Monica	Sindaco	SI
2	Cagliani	Felice	Vicesindaco	SI
3	lannizzi	Elena	Assessore	SI
4	Innocenti	Rita	Assessore	SI
5	Marini	Edoardo	Assessore	SI
6	Montrasio	Virginia	Assessore	SI
7	Perego	Roberta	Assessore	SI
8	Piano	Alessandro	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.

Assume la presidenza il Sindaco, Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'**allegata** proposta deliberativa ad oggetto: Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. 165/2001.

Visti i pareri allegati alla stessa;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

#### **DELIBERA**

1- di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto: Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. 165/2001.

INDI,

Con voti unanimi espressi in forma palese,

**DELIBERA** 

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni ai sensi dell'art.54 comma 5 del D. Lgs. 165/2001.

#### LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, con cui si propone alla Giunta Comunale di approvare il testo definitivo del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni perfezionato a seguito della procedura aperta di partecipazione;
- Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
- Visti l'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 e la delibera n. 75/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Visto il parere favorevole dell'OIV;
- Attese le competenze della G.C. in materia di indirizzo ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. 267/2000;
- Visti i pareri ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare il Codice di Comportamento interno dell'Ente allegato alla presente deliberazione, così come previsto dall'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165/2001 e dall'art. 1, comma 2 del D.P.R. 62/2013, nonché l'allegata relazione illustrativa;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.





Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni ai sensi dell'art.54 comma 5 del D. Lgs. 165/2001.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 prevede che ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del competente organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento dei dipendenti, che integri e specifichi il Codice di comportamento nazionale (adottato con DPR 16.4.2013 n.62), nel rispetto dei criteri, delle linee guida e dei modelli predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

L'art. 1 comma 2 del D.P.R. 62/2013 stabilisce che: "Le previsioni del presente codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001"

Il Codice deve essere adottato dalle Amministrazioni Locali, sulla base dell'intesa raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61 della Legge 190/2012 recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione,* secondo cui gli enti adottano il proprio codice di comportamento tenendo conto della disciplina dettata dal DPR n. 62/2013.

Con delibera n. 75/2013 recante le linee guida per l'adozione da parte delle singole amministrazioni del Codice di comportamento in oggetto, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha previsto quanto segue:

- il Codice è adottato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale per la predisposizione si avvale del supporto e della collaborazione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), che deve essere costituito obbligatoriamente presso ciascuna amministrazione, per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 55 bis e dell'articolo 15, comma 3, del Codice nazionale;
- l'Organismo indipendente di valutazione dell'Amministrazione (OIV) è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione del Codice, verificando che lo stesso sia conforme a quanto previsto nelle linee guida della suddetta Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il Codice è adottato con procedura aperta alla partecipazione, l'amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico, contenente le principali indicazioni del Codice da emanare alla luce del quadro normativo di riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine a tal fine fissato; di tali proposte l'amministrazione terrà conto nella relazione illustrativa di accompagnamento del Codice.

Il Responsabile per la prevenzione e la corruzione, individuato nel Segretario Generale Dott.ssa Gabriella Di Girolamo, in collaborazione con l'Ufficio per i procedimenti Disciplinari (UDP) ha predisposto il testo della proposta di Codice di Comportamento dei dipendenti Comunali di Sesto San Giovanni approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 4.2.2014 in seguito alla quale è stata avviata la procedura aperta alla consultazione secondo quanto stabilito nella deliberazione medesima.



In particolare sono stati individuati quali stakeholders le organizzazioni sindacali territoriali, le associazioni imprenditoriali, le Organizzazioni del terzo settore e le associazioni di volontariato, nonché la 1^ Commissione Consiliare.

La bozza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni mediante avviso pubblico per il periodo dal 19.2.2014 al 18.3.2014, mentre le rappresentanze sindacali aziendali dei dipendenti e dei dirigenti sono state invitate tramite mail ad un apposito incontro avvenuto in data 12.3.2014; anche con la 1<sup>^</sup> Commissione Consiliare è stata effettuata una specifica consultazione avvenuta in data 12.3.2014.

Al termine della procedura di consultazione, solo le rappresentanze sindacali aziendali dei dipendenti e dei dirigenti hanno formulato proposte/osservazioni che si riportano di seguito, unitamente alle valutazioni sull'accoglimento o meno delle stesse:

#### ART.2

#### Proposta delle Rappresentanze Sindacali:

Specificare l'importo massimo delle regalie a € 150

#### Risposta:

Si propone di non accogliere la proposta intendendo la specificazione superflua perché non avendo indicato un importo diverso, il riferimento è quello previsto dall'art.4 comma 5 del DPR 62/2013, cioè € 150.

#### Art.6 comma 3

#### Proposta delle Rappresentanze Sindacali:

- 1) Prevedere procedure che evitino segnalazioni non fondate e che non rimangano registrate segnalazioni che, una volta verificate, non hanno avuto conferma, ovvero che venga registrato l'esito negativo della verifica.
- 2) Definire un termine entro il quale effettuare le verifiche della fondatezza della segnalazione e garantire al dipendente l'informazione di essere oggetto di segnalazione.
- 3)Prevedere procedure sanzionatorie nei confronti del segnalante che effettui segnalazione risultata pretestuosa.

#### Risposta, nell'ordine:

- 1) Il segnalante dovrà circostanziare e sottoscrivere la segnalazione che viene registrata, può essere accolta la richiesta secondo cui, in caso di infondatezza della segnalazione, venga registrato l'esito negativo della verifica.
- 2) Non accolta la proposta, in quanto di non facile previsione il termine entro il quale effettuare le verifiche, può essere integrato il testo con un termine generico di conclusione più rapida possibile. L'informazione al dipendente di essere oggetto di segnalazione non è necessaria, perché in caso di infondatezza della segnalazione, la stessa sarebbe archiviata con la registrazione dell'esito negativo della procedura, mentre nel caso di fondatezza si attiverebbe un procedimento disciplinare a cui si applicano tutte le prerogative per un'adeguata difesa.
- 3) Superfluo in quanto vi è obbligo di legge per il dirigente di segnalare all'autorità giudiziaria ipotesi di reato o di dare avvio a procedimento disciplinare.

#### Art.6 comma 4 lett. a), b), c)

#### Proposta delle Rappresentanze Sindacali:

Le garanzie per il segnalante debbono riguardare tutte le categorie, compresa quella dirigenziale.

#### Risposta:

Quanto richiesto è superfluo, perché, se non si dispone diversamente, gli articoli del codice di comportamento, come previsto all'art. 1 comma 2, si applicano a tutti i dipendenti di qualsiasi qualifica.

#### Art.8 comma 1 lett.b)

#### Proposta delle Rappresentanze Sindacali:

- 1) Definire quale confine intercorre tra l'espressione lesiva dell'immagine dell'Ente e il divieto di critica.
- 2) Specificare il diritto di critica per i dipendenti che rivestono ruoli politici o sindacali.

#### Risposta:

Si propone di non accogliere la proposta in quanto il Codice di comportamento non potrebbe comunque avere una lettura in contrasto con principi costituzionalmente garantiti che prevalgono.

#### ART. 8 comma 2

#### Proposta delle Rappresentanze Sindacali:

- 1) Il divieto di entrare in esercizi commerciali in divisa dovrebbe essere limitato al "fuori servizio", in quanto in particolare agli agenti di PL impegnati all'esterno, capita frequentemente la necessità di accedere agli esercizi pubblici per esigenze fisiologiche.
- 2) Potrebbe essere specificato che l'accesso per esigenze personali dovrebbe essere di breve durata (parere non condiviso da gran parte dei presenti, in quanto l'elemento caratterizzante un comportamento corrotto non è la durata temporale, bensì l'azione in sé, ovvero la motivazione dell'accesso).

#### Risposta:

Si propone di accogliere al proposta specificando che il divieto di accedere in divisa negli esercizi commerciali o pubblici per esigenze non di servizio ricorra per il "fuori servizio".

#### Art. 9

#### Osservazioni delle Rappresentanze Sindacali:

Le norme previste nell'articolo che si riferiscono all'efficienza in servizio, all'equa distribuzione dei carichi di lavoro, non hanno particolare rilevanza in riferimento alla prevenzione della corruzione.

#### Risposta:

Il codice di comportamento non si riferisce esclusivamente alla prevenzione della corruzione ma riguarda il complesso dei comportamenti in servizio.

#### ART. 9 comma 11

Proposta delle Rappresentanze Sindacali:

Integrare con "salvo autorizzazione dell'Amministrazione/Responsabile"

Risposta:

Si propone di accogliere la proposta

#### ART.12

Proposta delle Rappresentanze Sindacali:

Prevedere, nei casi nei quali sono consentiti incontri con i concorrenti, che questi incontri vengano verbalizzati e vi partecipino almeno 2 funzionari dell'Amministrazione

Risposta:

Si propone di accogliere la proposta

A conclusione della presente procedura di partecipazione si sottopone alla Giunta Comunale, per l'adozione, il testo del Codice di comportamento dei dipendenti comunali di Sesto San Giovanni con alcuni perfezionamenti, frutto dell'accoglimento delle proposte/osservazioni pervenute come riportato nell'allegato affiancato al testo del D.P.R. n.62/2013 e come risultante dal testo approvato dalla Giunta Comunale con atto n.27 del 4.2.2014, aggiornato secondo quanto sopra indicato.

Si dà atto che l'Organismo indipendente di valutazione dell'Amministrazione (OIV) ha espresso parere di conformità a quanto previsto nelle linee guida della CIVIT - Autorità Nazionale Anticorruzione

Sesto San Giovanni, 1.4.2014

Il Segretario Generale Respónsabile per la prevenzione della corruzione

Gabriella Di Girolamo

Il Direttore del Personale e Organizzazione

Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari

Sergio Mélzi



# Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni

(art. 54, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

### D.P.R. n.62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Codice di comportamento Comune di Sesto San Giovanni.

#### Art. l Disposizioni di carattere generale

- 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
- 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

#### Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro e' disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

# Art. 1 – Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione (riferimento: artt. 1 e 2, DPR n. 62/2013 – Codice generale)

- 1. 11 presente codice comportamento integra, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, le previsioni del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, ai cui contenuti si integrale rinvio, in interamente applicabili e cogenti per tutto il personale del Comune di Sesto San Giovanni. Le presenti disposizioni integrative assumono eguale natura e valenza; sono, altresì, redatte in conformità a quanto previsto nelle apposite linee guida adottate dalla CIVIT-ANAC.
- 2. Il presente codice detta norme di comportamento che si applicano a tutti i dipendenti dell'ente, di qualsiasi qualifica.
- 3. Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e dal codice generale si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ed ai titolari di organi e di incarichi negli



- 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto
- n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
- 3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
- 4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

- uffici di diretta collaborazione con ali organi politici (art. 2, comma 3, del codice generale), di cui l'ente si avvale. Ogni dirigente/responsabile di servizio, per gli ambiti di propria competenza, dovrà consegnare copia del presente codice e del codice generale all'interessato nonché inserire e far sottoscrivere - nel contratto, atto di incarico o altro documento avente natura negoziale e regolativa – apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali.
- 4. Le disposizioni del presente codice e del codice generale si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione, come indicato all'art. 2, comma 3, del codice generale. A tal fine, ogni dirigente/responsabile di servizio, per gli ambiti di propria competenza, dovrà mettere а disposizione, preferibilmente con modalità telematiche, dell'impresa contraente il presente codice ed il codice generale, affinché questa li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adequati. Inoltre, in ogni contratto o altro documento avente natura negoziale e regolativa, si dovrà inserire e far sottoscrivere all'impresa contraente apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali de quo.
- 5. Ogni dirigente/responsabile di servizio predisporrà o modificherà gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo le condizioni, le modalità e le clausole contrattuali previste ai precedenti commi 3 e 4, riguardanti l'osservanza dei codici di comportamento per i soggetti ivi

Principi generali

Art. 3

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

#### contemplati.

6. L'amministrazione invita formalmente tutti gli enti, organismi, soggetti giuridici (di diritto pubblico o privato), controllati, partecipati, collegati o finanziati dall'ente, ad adottare propri codici di comportamento (o codici etici) di contenuti conformi al codice generale ed alle linee guida CIVIT-ANAC.



- 4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima
- economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi,

che non pregiudichi la qualità dei risultati.

- 5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena
- parità di trattamento a parità' di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino
- discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua,
- religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
- 6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 4 Regali, compensi e altre utilità

- 1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
- 2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il

## Art. 2 – Regali, compensi ed altre utilità (ad integrazione art. 4, DPR n. 62/2013 – Codice generale)

- 1. A specifica di quanto previsto nell'art. 4, commi 2, 3 e 4, del codice generale, si dispone:
- a) nel caso di regali o altre utilità destinati in forma collettiva ad uffici o servizi dell'ente e per le finalità qui in contesto, il valore economico si considera suddiviso pro-quota per il numero dei destinatari che ne beneficiano:

dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti e' o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

- 3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
- 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
- 5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di
- 6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che

riceverli, in relazione alle caratteristiche

dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

- b) dipendente deve immediatamente comunicare Responsabile della prevenzione della corruzione il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente articolo (e dall'art. 4 del codice generale); il predetto Responsabile dispone per la restituzione ogni volta che ciò sia possibile, diversamente i regali e/o altre utilità sono immediatamente messi а disposizione dell'Amministrazione, per il tramite del servizio economato, per essere destinati come di seguito specificato:
- in caso di generi alimentari: ad associazioni del territorio, senza scopo di lucro, che garantiscono l'assistenza alimentare ai bisognosi;
- in caso di libri/audio/video: alla biblioteca comunale;
- in caso di altri beni: ad associazioni benefiche del territorio indicate dalla Giunta Comunale.
- 2. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del codice generale, il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che:
- a) siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni, di lavori, servizi o forniture, nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del



abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

- procedimento ed a qualunque titolo; b) abbiano o abbiano ricevuto, nel precedente, sovvenzioni, biennio contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo; c) siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure tese al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo (anche diversamente denominati), curate personalmente o dal servizio di appartenenza, qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo.
- 3. In ogni caso il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

#### Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

- 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
- 2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

#### Art. 3 — Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (ad integrazione art. 5, DPR n.62/2013 — Codice generale)

- 1. A specifica di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del codice stabilisce che si generale, dipendente deve comunicare al dirigente/responsabile del servizio in cui opera, entro 5 giorni, la propria appartenenza adesione 0 associazioni od organizzazioni che svolgono attività riconducibili agli ambiti di competenza del settore di appartenenza.
- 2. I dirigenti/responsabili di servizio devono effettuare la comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
- 3. Le comunicazioni di cui al corrente articolo saranno utilizzate ai fini della valutazione delle incompatibilità e per l'assegnazione delle pratiche, secondo quanto stabilito nei

successivi articoli del presente codice.

4.Il dirigente che riceve la comunicazione è tenuto, ad eccezione delle esigenze d'ufficio, alla totale riservatezza sull'adesione ad associazioni del dipendente, e non può in alcun modo discriminarlo a causa di tali adesioni. La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce grave violazione disciplinare.

#### Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente. all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini

decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano

collaborazione;

interessi in attività' o

alle pratiche a lui affidate.

# Art. 4 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse (ad integrazione art. 6, DPR n. 62/2013 – Codice generale)

- 1. La comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d'interesse prevista dall'articolo 6, comma 1, del codice generale deve essere data per iscritto, al dirigente/responsabile del servizio di appartenenza:
- a) entro 10 giorni dall'approvazione del presente codice;
- b) all'atto dell'assegnazione all'ufficio/servizio di lavoro;
- c) all'atto dell'instaurazione di ciascun nuovo rapporto.
- 2. I dirigenti/responsabili di servizio provvedono con comunicazione destinata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e al Direttore del Personale.



entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

#### Art. 7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni

altro caso in cui esistano gravi ragioni di

responsabile dell'ufficio di appartenenza.

convenienza. Sull'astensione decide il

### Art. 5 — obbligo di astensione (ad integrazione art. 7, DPR n. 62/2013 — Codice generale)

- 1. Quando ricorra il dovere di astensione di cui all'art. 7 del codice generale, il dipendente lo comunica per iscritto, immediatamente, al momento della presa in carico dell'affare/procedimento, al dirigente/responsabile del servizio di appartenenza, dettagliando le ragioni dell'astensione medesima.
- 2. Il dirigente/responsabile di servizio, esaminata la comunicazione, decide nel merito, entro 5 giorni e, ove confermato il dovere di astensione, dispone per l'eventuale affidamento delle necessarie attività ad altro dipendente od avoca a sé la trattazione e conclusione.
- 3. Ogni dirigente/responsabile di struttura cura l'archiviazione cartacea ed informatica delle predette comunicazioni di astensione e ne predispone apposita banca dati da mantenere costantemente aggiornata e da consultare ai fini di una corretta distribuzione del lavoro.
- 4. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione di un Dirigente/Responsabile di struttura, si attua con le stesse modalità, diretta e curata dal Segretario Generale.

#### Art. 8 Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano

### Art. 6 – Prevenzione della corruzione (ad integrazione art. 8, DPR n. 62/2013 – Codice generale)

- 1. Il dipendente rispetta le misure e le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.
- 2. Il dipendente collabora con il



per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto da questi richiesto, per tutte le attività ed azioni che hanno finalità di contrasto e prevenzione della corruzione.

- 3. Il dipendente segnala, in via riservata. al Responsabile della prevenzione della corruzione situazioni di illecito o irregolarità di cui venga a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro ritenute rilevanti ai fini di cui al presente articolo. Sono oggetto di segnalazione comportamenti, i rischi, i reati ed altre irregolarità che possono risultare a danno dell'interesse pubblico. La comunicazione dovrà essere la più circostanziata possibile. Nei casi di comunicazione verbale, Responsabile per la prevenzione della corruzione ne redige sintetico verbale sottoscritto dal dichiarante.
- 4. A garanzia di riservatezza, segnalazioni saranno registrate in apposito registro aggiornato conservato dal responsabile per la prevenzione della corruzione. applicano le disposizioni dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale: nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione:
- b) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente imprescindibile per la difesa dell'incolpato;
- c) la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e

seguenti della legge n. 241/1990;

- d) il soggetto il cui comportamento è oggetto di segnalazione non può sanzioni irrogare personalmente disciplinari né può disporre (salva dell'interessato oppure richiesta disposizione del proprio superiore gerarchico) il trasferimento ad altre mansioni o ad altro ufficio nei confronti del soggetto segnalante, né responsabilità le ridurne precedentemente assegnate;
- e) dell'esito delle verifiche delle segnalazioni risultate infondate viene effettuata annotazione sul registro di cui al presente comma 4.

#### Art. 9 Trasparenza e tracciabilità

- 1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
- 2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

## Art. 7 – Trasparenza e tracciabilità (ad integrazione art. 9, DPR n. 62/2013 – Codice generale)

- 1. Il dipendente osserva tutte le misure previste dall'Ente per la trasparenza e l'integrità.
- 2. In ogni caso, il dipendente per le mansioni affidate in base alle direttive impartite dal dirigente/responsabile del servizio di appartenenza che si conformano а quelle del della trasparenza Responsabile (individuato ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 33/2013) – assicura tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
- 3. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti dal Dirigente/Responsabile del Servizio di appartenenza e/o dal Responsabile della trasparenza.
- 4. I dirigenti/responsabili di servizio sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza per tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia; con quest'ultimo collaborano fattivamente, attenendosi alle metodologie e determinazioni



	organizzative ed operative da questi decise.  5. Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo, cartaceo o digitale, di ogni pratica trattata tutta la documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo decisionale.  6. Questo comportamento rientra fra quelli considerati dal sistema di valutazione della performance individuale.
Art. 10 Comportamento nei rapporti privati  1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.	Art. 8 – Comportamento nei rapporti privati (ad integrazione art. 10, DPR n. 62/2013 – Codice generale)  1. Il dipendente:  a) in qualsiasi contesto della propria vita, privata, non fornisce informazioni sul ruolo ricoperto presso il Comune a soggetti privati o pubblici ufficiali, allo scopo di ottenere vantaggi, o evitare svantaggi, diretti o indiretti.  b) non assume comportamenti in ambito extralavorativo che possano ledere l'immagine del Comune, anche attraverso pubbliche dichiarazioni o espressione di giudizi o apprezzamenti sulla rete internet (forum, blog, social network, etc.).  2. Non è consentito al personale del Corpo di Polizia Locale fuori servizio recarsi in uniforme negli esercizi commerciali o nei pubblici esercizi. Analogo divieto si applica a tutto il personale che utilizza uniformi di servizio.
Art. 11 Comportamento in servizio  1. Fermo restando il rispetto dei termini del	Art. 9 – Comportamento in servizio (riferimento: art. 11, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 1.    dipendente:
procedimento amministrativo, il dipendente,	a) osserva scrupolosamente il segreto

- salvo giustificato motivo, non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
- 2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
- 3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

d'ufficio;

- b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- 2. I dirigenti/responsabili di servizio ripartiscono i carichi di lavoro, tra i dipendenti assegnati alle strutture dirette, secondo le esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto del principio di equa e simmetrica distribuzione.
- 3. I dirigenti/responsabili di servizio devono rilevare e tenere conto – ai fini della valutazione della performance delle individuale nonché fattispecie previste dalle disposizioni vigenti – delle eventuali deviazioni dall'equa e simmetrica ripartizione dei dovute alla carichi di lavoro а ritardi altri negligenza, comportamenti da parte di taluni dipendenti e tali da far ricadere su altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
- 4. I dipendenti devono utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle norme di legge o di contratto, esclusivamente per le ragioni e nei limiti ivi previsti.
- 5. I dirigenti/responsabili di servizio, nell'ambito delle loro competenze, devono vigilare sul rispetto dell'obbligo di cui al precedente comma 4, evidenziando le eventuali deviazioni e valutando le misure da adottare nel caso concreto.
- 6. I dirigenti/responsabili di servizio controllano che la timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti avvenga correttamente e valutano, per le pratiche scorrette, le misure o le procedure da adottare, secondo il caso concreto.
- 7. I controlli circa la presenza in servizio dei Dirigenti sono posti in capo al Segretario Generale.
- 8. A tutela del patrimonio pubblico, i dipendenti ed i dirigenti/responsabili di servizio utilizzano i materiali, le



J. F.	×.
	1

attrezzature, i servizi, le strumentazioni telefoniche e telematiche ed, in generale, ogni altra risorsa di proprietà dell'ente, per le finalità di servizio; è vietato qualsiasi uso a fini personali o privati, salvo comprovabili situazioni di emergenza ed eventuali specifiche disposizioni dell'Amministrazione.

Nell'utilizzo di cui sopra, dipendente impiega massima diligenza, si attiene scrupolosamente alle disposizioni all'uopo impartite dall'amministrazione. Inoltre. conforma il proprio comportamento ad ogni azione o misura che sia idonea a garantire la massima efficienza ed economicità d'uso, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi ed accorgimenti che assicurino la cura e la manutenzione dei beni nonché il risparmio energetico.

10. Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato accedere, per interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici, altri luoghi.

11. I dipendenti che sono dotati di divise o indumenti da lavoro non possono utilizzare tali beni al di fuori dell'orario di lavoro, salvo autorizzazione scritta del dirigente/responsabile del servizio.

#### Art. 12 Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei

## Art. 10 – Rapporti con il pubblico (ad integrazione art. 12, DPR n. 62/2013 – Codice generale)

1. Quando non previsto da una diversa disposizione e quando l'istanza ricevuta non dà avvio ad un procedimento amministrativo, vi è l'obbligo di rispondere agli utenti con la massima tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni.

2. Alle comunicazioni di posta

dipendenti,

cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella

opera con spirito di servizio, correttezza,

maniera più' completa e accurata possibile.
Qualora non sia competente per posizione
rivestita o per materia, indirizza
l'interessato al funzionario o ufficio
competente della

medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le

spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti

dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e

nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso

o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i

cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce

servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di

assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e

di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni ne'

elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, in modo esaustivo rispetto alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione dell'autore della risposta e del servizio di appartenenza.

- 3. Nei rapporti con l'utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l'utente vi consente, è obbligatorio l'utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica; restano salve e confermate le norme che impongono forme di comunicazione specifiche.
- 4. In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi, i dipendenti addetti ad uffici a diretto contatto con il pubblico:
- a) trattano gli utenti con la massima cortesia;
- b) rispondono agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle proprie competenze;
- c) forniscono ogni informazioni atta a facilitare ai cittadini l'accesso ai servizi comunali.
- 5. Con riferimento all'attività dell'ente, i dipendenti ed i Dirigenti/Responsabili di servizio rilasciano dichiarazioni agli organi di informazione in rappresentanza dell'Amministrazione previo accordo con il Sindaco o l'Assessore di riferimento.
- 6. I dipendenti ed i dirigenti/responsabili che operano in servizi per i quali sono state adottate carte dei servizi (o documenti analoghi sugli standard di quantità e qualità) sono obbligati al rispetto delle disposizioni in esse contenute.



anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di valersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

#### Art. 13

Disposizioni particolari per i dirigenti

- 1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente
- articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i
- titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma
- 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto
- 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di
- diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione
- organizzativa negli enti privi di dirigenza.
- 2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
- 3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi
- con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado,
- coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle
- decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria
- situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi
- delle persone fisiche previste dalla legge.
- 4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare
- e imparziale nei rapporti con i colleghi, i

#### Art. 11 — Disposizioni particolari per i dirigenti/responsabili (ad integrazione art. 13, DPR n. 62/2013 — Codice generale)

- 1. I Dirigenti devono effettuare annualmente la comunicazione di cui all'art. 13, comma 3, del codice generale, entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista vigente. normativa dalla comunicazione deve essere fatta per modulo il iscritto, utilizzando predisposto dal Responsabile per la corruzione della prevenzione consegnata al Settore Personale.
- Nel medesimo termine rassegnano copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
- 2. I dirigenti e i responsabili di servizio devono osservare e vigilare sul rispetto norme in materia incompatibilità, cumulo di impieghi ed dei propri parte da incarichi, dipendenti. In particolare, prima del rilascio delle autorizzazioni, devono effettuare una approfondita verifica relativamente alla presenza di conflitti di interesse, anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e presupposti legittimanti stabiliti per legge e/o regolamento.
- 3. Quanto previsto al precedente comma 2, quando riferito ai dirigenti è a cura del Segretario generale.
- 4. I dirigenti, nella ripartizione dei carichi di lavoro, tengono anche conto di quanto accertato nell'ambito di indagini sul benessere organizzativo o di analoghe indagini in materia di qualità dei servizi.



collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

- 5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui e' preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
- 6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
- 7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e' preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
- 8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità

giudiziaria

penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui

riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge

affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

#### Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali

- 1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
- 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura,

#### Art. 12 – Contratti ed altri atti negoziali (ad integrazione art. 14, DPR n. 62/2013 – Codice generale)

1. E' fatto divieto al dipendente di concordare incontri, se non nei casi previsti dalle procedure di gara, con i concorrenti, anche potenziali, alle procedure medesime o dare loro appuntamenti informali. Nei casi nei quali è prevista la possibilità di incontri con i concorrenti, all'incontro vi partecipano almeno due funzionari dell'Amministrazione e ne viene redatto verbale. Eventuali richieste di chiarimento per procedure di gara, che non attengano ad aspetti meramente formali delle procedure stesse, devono essere formalizzate per iscritto dai soggetti interessati ed i contenuti delle relative risposte, se di interesse generale, vengono resi noti mediante pubblicazione sul istituzionale dell'ente nella medesima sezione ove sono riportati gli atti di avvio della procedura di gara. Nelle risposte a quesiti occorre rispettare la parità di trattamento e garantire l'uguale accesso alle informazioni da



servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

- 3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
- 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.
- 5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di gara.

Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative

Art. 13 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative (ad integrazione art. 15, DPR n. 62/2013 – Codice generale)

1. Le funzioni di vigilanza e

- 1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano
- sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole
- amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
- 2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le
- amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo
- 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei
- comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.
- 3. Le attività' svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni
- conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione
- adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012,
- n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e
- seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei
- codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando
- garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della
- prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento
- nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54,
- comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità

- sull'attuazione del monitoraggio presente codice, oltre che del codice attribuite generale, sono Dirigenti/Responsabili di servizio, agli organismi di controllo interno procedimenti i all'ufficio per disciplinari, come previsto e con le modalità definite nell'art. 15, comma 1, del codice generale. In particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale, per le attività di della competenza, propria collaborazione dell'ufficio per procedimenti disciplinari.
- 2. L'ufficio per i procedimenti disciplinari, sulla base delle segnalazioni ricevute e delle condotte illecite accertate propone le modifiche e gli aggiornamenti del codice.
- 3. L'ufficio per i procedimenti disciplinari che venga autonomamente a conoscenza di violazioni al codice generale e/o al presente codice ha l'obbligo di informare tempestivamente il Dirigente del Settore di appartenenza del dipendente inadempiente oltre al Responsabile della prevenzione della corruzione.
- 4. L'avvio, la conduzione e la conclusione del procedimento disciplinare si svolgono secondo i riparti di competenze, le modalità, le procedure e le garanzie stabilite dalle disposizioni vigenti.
- 5. I Dirigenti/Responsabili di servizio, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, si attivano per garantire idonee e periodiche attività formative sui contenuti dei codici di comportamenti da parte dei dipendenti.
- 6. La partecipazione dei dipendenti alla formazione sui contenuti dei codici di comportamento è obbligatoria.





nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

- 4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.
- 5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
- 6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.
- 7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

- 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, da' luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa e' fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
- 2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione e' valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi

- Art. 14 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice (ad integrazione art. 16, DPR n. 62/2013 Codice generale)
- 1. Come previsto dall'art. 16 del codice generale, la violazione degli obblighi contenuti nel presente codice è rilevante dal punto di vista disciplinare.
- 2. Le violazioni saranno valutate sulla base delle norme disciplinari previste dalla legge e dai CCNL vigenti.



di recidiva



negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

- 3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
- 4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

#### Art. 17 Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico,

consegna e fa sottoscrivere ai nuovi

### Art. 15 – Disposizioni transitorie e di adeguamento

- 1. Il codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione; pertanto, i suoi contenuti potranno essere integrati e modificati a seguito dell'approvazione del citato piano, con il quale manterrà il costante ed idoneo collegamento.
- 2. In coerenza e conformità con quanto sarà previsto nel Piano triennale di prevenzione corruzione, il presente codice verrà integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i dipendenti che operano nelle aree individuate particolarmente a rischio, siano esse già previste nell'allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione (acquisizione е progressione del

assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna

definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo

le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice

di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli

atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

personale; affidamento di lavori servizi e forniture; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari sia con, sia privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) che aggiuntive e, quindi, ivi specificate in relazione alla realtà del Comune di Sesto San Giovanni.

modo si procederà stesso Allo all'indicazione per le categorie di dipendenti che svolgono particolari attività, integrando quelle previste nelle linee guida approvate con delibera n. 75/2013 della CIVIT-ANAC (dipendenti che svolgono attività di natura tecnico-professionale o che rappresentanza legale abbiano la dell'amministrazione o che operino in uffici che abbiano relazioni con il pubblico, o che sono impiegati presso gli uffici di diretta collaborazione del vertice politico).

#### Art. 16 – Disposizioni finali

1. Il presente codice viene pubblicato con le stesse modalità , nonché trasmesso ai medesimi soggetti ai quali deve essere consegnato il codice generale come previsto all'art.17 del medesimo codice generale.





Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:



Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni ai sensi dell'art.54 comma 5 del D. Lgs. 165/2001.

#### PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni 1.4.2014

Il Segretario generale Gabriella Di Girolamo

PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE: TAVONA OUF

Sesto San Giovanni ... 04/04/2014

Il Responsabile del servizio finanziario Flavia Orsetti

2014/481

Letto approvato e sottoscritto



**Il Segretario generate** Gabriella Di Girolamo

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Divenuta esecutiva il.....